



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 06-02-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore 19:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID		P	MEDEI LUDOVICA		P
MASSEI DONATO		P	SAVI ALESSIA		P
MORETTI LUANA		P	SAMPAOLO VITTORIO		P
SILEONI TOMMASO		P	MOZZONI ANDREA		P
VIRGILI SABRINA		P	CASTELLANI EDI		P
PALOMBARI MARTINA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		A
Assegnati n. 13		In carica n. 12	Presenti n. 11		Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Vicesindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA
CASTELLANI EDI

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", Dott. Luca Squadroni:

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, TUSP);

RILEVATO che per effetto dell'articolo 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Treia, con propria deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

TENUTO CONTO che il suddetto piano prevedeva la possibilità di mantenere la partecipazione in tutte le società con azioni di razionalizzazione, con le seguenti eccezioni:

- CE.MA.CO. S.r.l.: procedura di liquidazione in corso;
- SIC 1 S.r.l.: procedura fallimentare in corso (sentenza Tribunale di Ancona n. 91/2014 del 28/06/2014);

CONSIDERATO che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-*quinquies* TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Treia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività

prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, aggiornate al 2 dicembre 2019;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTE le schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazioni della razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 4, D.Lgs. 175/2016), allegate alle linee guida del Ministero del 02/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 141 del 19/12/2019, con la quale la Giunta ha adottato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

CONSIDERATO che si è provveduto alla compilazione di tutte le suddette schede per ciascuna società partecipata dall'Ente, fatta esclusione di quella denominata "Scheda Rappresentante" in quanto non ci sono rappresentanti dell'Amministrazione presso organi di governo delle società partecipate;

VISTI, pertanto, gli allegati uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto, rispettivamente:

- Censimento delle partecipazioni (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) scheda di rilevazione dati relativi all'anno 2018;
- Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2019 (art. 20, c. 1, TUSP) scheda di rilevazione dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2018;
- Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2019 (art. 20, c. 4, TUSP) schede di rilevazione;
- Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione;
- Le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (secondo lo schema dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nel 2018);

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Treia detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'articolo 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione per quanto riguarda le società inerenti la gestione del servizio idrico;
- di PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
- di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP.

Il Funzionario Responsabile II Settore
F.to Dott. Luca Squadroni

La discussione sulla presente proposta è stata unificata a quella relativa all'approvazione delle aliquote IMU anno 2020 di cui al punto 8 dell'o.d.g. e alla stessa, pertanto, si rimanda;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", Dott. Luca Squadroni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Sampaolo, Mozzoni, Castellani), espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Treia detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'articolo 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione per quanto riguarda le società inerenti la gestione del servizio idrico;
4. di PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
5. di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

6. di COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 11-03-2020 al 26-03-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 11-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 11-03-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
